

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1022 del 27/03/2018 BOLOGNA

Proposta: DPC/2018/1066 del 27/03/2018

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI ATTIVITÀ IN CUI SI EFFETTUA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI RELATIVI INCARICATI PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E L'UNITÀ COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN STAFF ALLA DIREZIONE - AGGIORNAMENTO 2018. RECEPIMENTO DEI DISCIPLINARI TECNICI APPROVATI CON DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI N. 1894/2018 E N. 8901/2017

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Firmatario: MAURIZIO MAINETTI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Maurizio Mainetti

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", di seguito denominato Codice e s.m.i;

VISTI, in particolare, gli articoli 28, 29 e 30 del Codice e s.m.i. che, con riferimento ai soggetti che effettuano il trattamento dei dati personali, disciplinano rispettivamente le figure del titolare, del responsabile e degli incaricati del trattamento;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008 "*Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007*" ed in particolare la relativa Appendice 5, recante in oggetto "*Trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra soggetti che effettuano il trattamento*";

VISTO il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" che prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli Enti pubblici di designare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO);

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 2169 del 20/12/2017 è stato designato, dal 01/01/2018, il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per la Giunta regionale;

CONSIDERATO che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di seguito Agenzia regionale, sulla base anche dei criteri richiamati dalla citata Appendice 5 è Ente autonomo titolare del trattamento dei dati personali;

EVIDENZIATO che l'elenco degli ambiti di attività in cui si effettuano trattamenti dei dati personali e degli incaricati, ai sensi degli articoli 34 e 35 e dell'allegato B al Codice e s.m.i nonché della citata Appendice 5, deve essere aggiornato periodicamente e comunque almeno annualmente entro il 31 marzo;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 663 del 10 marzo 2017 lo scrivente, in qualità di Titolare del trattamento, ha designato, ai sensi dell'art. 29 del Codice e s.m.i., i dirigenti Responsabili dei Servizi dell'Agenzia regionale di cui alla propria determinazione n. 286/2016 quali Responsabili del trattamento di dati personali, ciascuno per il proprio ambito di competenza;

DATO ATTO, altresì, che con propria determinazione n. 749 del 15 marzo 2017, si è proceduto all'aggiornamento degli ambiti di attività in cui si effettua il trattamento dei dati personali e dei relativi incaricati con riferimento alla segreteria amministrativa e all'Unità "Comunicazione e informazione" in staff alla Direzione;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'individuazione, come da dispositivo del presente atto, degli ambiti di attività in cui si effettua il trattamento dei dati personali e dei relativi incaricati assegnati alla Segreteria amministrativa e all'Unità "Comunicazione e informazione" in staff alla Direzione;

DATO ATTO che i trattamenti effettuati negli ambiti di attività elencati nel dispositivo del presente atto rientrano nelle finalità istituzionali dell'Agenzia regionale;

DATO ATTO, altresì, che, in analogia a quanto stabilito anche nella sezione 7, punto 308, della citata Appendice 5, nel periodo intercorrente tra una designazione e il successivo aggiornamento, da effettuare almeno annualmente, gli incaricati sono comunque autorizzati ad effettuare le operazioni direttamente conseguenti, strumentali e strettamente necessarie allo svolgimento della propria attività lavorativa, sia nel caso in cui siano agli stessi attribuiti nuovi compiti, previsti per adempiere a finalità istituzionali che comportino trattamenti di dati personali, sia nel caso in cui, a qualunque titolo, siano reclutate altre persone fisiche che compiano trattamenti di dati personali quali incaricati;

VISTI:

- il Regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2 "Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'AGREA, dell'Agenzia regionale di protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-ER e dell'IBACN" pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 159 del 31 ottobre 2007, modificato dal

Regolamento 30 ottobre 2015, n. 1, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 275 del 30 ottobre 2015, che disciplina le operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati personali comuni, ossia non sensibili e non giudiziari, che non sono già disciplinate puntualmente da norme di legge o di regolamento;

- il Regolamento regionale 30 maggio 2014, n. 1, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 156 del 30 maggio 2014, recante *"Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli Enti vigilati dalla Regione"* che specifica i tipi di dati trattabili e operazioni eseguibili sugli stessi;

RILEVATO che nella Regione Emilia-Romagna, avuto riguardo alle strutture organizzative della Giunta, sono stati adottati le *"Linee guida della Giunta della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione di dati personali"* approvate con deliberazione di Giunta n. 1264/2005 e i Disciplinari tecnici in materia di protezione dei dati personali, approvati con le seguenti determinazioni del Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica:

- 1) n. 1894/2018 *"Disciplinare tecnico relativo al controllo agli accessi ai locali della Regione Emilia-Romagna"*, che ha sostituito integralmente il precedente Disciplinare adottato con determinazione n. 2649/2007;
- 2) n. 2650/2007 *"Disciplinare tecnico per l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali nella Giunta della Regione Emilia-Romagna"* che ha confermato il precedente Disciplinare adottato con determinazione n. 1044/2006;
- 3) n. 604/2007 *"Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza nella Giunta della Regione Emilia-Romagna"*, confermato dal successivo Disciplinare adottato con determinazione n. 4856/2008;
- 4) n. 6928/2009 *"Disciplinare tecnico su modalità e procedure per verifiche di sicurezza su sistemi informativi, per controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Ente per attività lavorativa con riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche ed esemplificazioni di comportamenti per*

il corretto utilizzo dei beni, da applicare nella Giunta ed Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna" con cui sono state apportate diverse modifiche al testo del precedente Disciplinare adottato con determinazione n. 283/2008;

- 5) n. 8901/2017 *"Approvazione del Disciplinare per utenti dei sistemi informativi della Regione Emilia-Romagna"* che ha integrato e aggiornato le policy regionali in materia di utilizzo dei sistemi informativi contenute nel precedente Disciplinare tecnico approvato con determinazione n. 14852/2011;
- 6) n. 597/2012 *"Disciplinare tecnico per amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna"*, che ha sostituito integralmente il precedente Disciplinare tecnico approvato con determinazione n. 1416/2009;
- 7) n. 7222/2012 *"Disciplinare Tecnico per la gestione degli incidenti di sicurezza informatica della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna"* che ha aggiornato il precedente Disciplinare tecnico adottato con determinazione n. 1703/2009;
- 8) n. 4137/2014 *"Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna"*, che ha modificato il precedente Disciplinare tecnico approvato con determinazione n. 2651/2007;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- n. 3035/2008 e n. 11330/2008, con cui sono stati recepiti i principi di cui alle Linee Guida approvate con la citata D.G.R. n. 1264/2005 e i Disciplinari tecnici di cui ai precedenti punti 2) e 3) del presente atto, con gli adattamenti, ove si è reso necessario, al contesto organizzativo e funzionale dell'Agencia regionale;
- n. 238/2009, con la quale l'Agencia regionale ha recepito il Disciplinare tecnico di cui al precedente punto 4) del presente atto;
- n. 269/2012, con la quale, tra l'altro, l'Agencia regionale ha recepito i Disciplinari tecnici di cui al precedente punto 6) del presente atto;
- n. 246/2014 con la quale, tra l'altro, l'Agencia regionale ha recepito i Disciplinari tecnici di cui ai precedenti punti 7) e 8) del presente atto;

RITENUTO, peraltro, di recepire i disciplinari tecnici di cui ai precedenti punti n. 1 e n. 5 approvati nella versione aggiornata con le richiamate determinazioni del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 1894/2018 e n. 8901/2017;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.1129/2017 con la quale è stato rinnovato al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale fino al 31/12/2020;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di dare atto che fanno capo allo scrivente, in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, gli adempimenti di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i, rientranti nella competenza del Titolare del trattamento;
2. di dare atto che nella Segreteria amministrativa e nell'Unità "Comunicazione e informazione", in staff alla Direzione dell'Agenzia regionale, sono effettuati trattamenti di dati personali nei seguenti ambiti di attività:
 - a) gestione del personale;
 - b) attività di segreteria e protocollo;
 - c) comunicazione e informazione;
3. di individuare, relativamente alle Unità in staff alla Direzione, i collaboratori incaricati del trattamento, ai sensi di quanto in premessa richiamato, e di autorizzare gli stessi ad effettuare i trattamenti di dati personali rispettando gli ambiti di competenza identificati con le lettere di cui al precedente punto 2 e riportati a lato di ciascun nominativo nella seguente tabella:

Elenco nominativo dei collaboratori	Trattamenti
BACILIERI ANTONELLA	a), b)

CAMMARATA ANGELO	a), b)
CARVELLI FRANCESCA	c)
CORSO VITINA	a), b)
MAZZARI ELISABETTA	a), b)
MAZZOLI SIMONA	c)
GHEDINI RUDI	c)
TERZI GIANCARLO	c)

4. di impartire le seguenti istruzioni a cui dovranno attenersi gli incaricati di cui al precedente punto 3 del presente dispositivo:

- a) i dati personali devono essere trattati limitatamente agli ambiti specificati al punto 2 e riportati, per quanto di competenza di ciascun incaricato, nella tabella di cui al punto 3;
- b) i dati personali devono essere trattati attenendosi ai principi contenuti nelle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1264/2005 e ai Disciplinari Tecnici regionali in materia di protezione dei dati personali, espressamente richiamati in premessa, approvati con le determinazioni dell'allora Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica e recepiti con le proprie determinazioni ivi specificate;
- c) i dati personali ai sensi dell'art. 11 del Codice e s.m.i. devono essere:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 - esatti e, se necessario, aggiornati;
 - pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) i dati personali sensibili e giudiziari e in particolare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, devono essere trattati, con riferimento agli ambiti individuati nel Regolamento regionale n. 1/2014, con particolare cura, secondo i principi di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Codice e s.m.i. e nel rispetto delle altre disposizioni del Codice e s.m.i. ad essi riferite;
- e) la comunicazione e la diffusione dei dati personali comuni, diversi da quelli sensibili e giudiziari, possono essere effettuate secondo quanto contenuto nel Regolamento regionale n. 2/2007 "Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'AGREA, dell'Agenzia regionale di protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-ER e dell'IBACN" modificato dal Regolamento regionale n. 1/2015;
- f) la comunicazione e la diffusione dei dati personali non previsti nel Regolamento regionale n. 2/2007 e successive modifiche potranno essere effettuate secondo le disposizioni dell'art. 19 del Codice e s.m.i., ovvero in particolare:
- il trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente;
 - la comunicazione ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento (cfr. il R.R. n. 2/2007 e s.m. e la specifica normativa di settore). In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, del Codice e s.m.i., vale a dire 45 giorni, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata;

- la comunicazione a privati o a enti pubblici economici e la diffusione sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento (cfr. il R.R. n. 2/2007 e s.m. e la specifica normativa di settore);
 - g) i diritti dell'interessato sono indicati nell'art. 7 del Codice e s.m.i. e devono essere scrupolosamente rispettati, secondo le modalità indicate nel "Disciplinare Tecnico per il diritto all'accesso dell'interessato ai propri dati personali nella Giunta della Regione Emilia-Romagna", approvato con determinazione del Direttore generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica n. 2650/2007 con gli adattamenti previsti nella propria determinazione n. 3035/2008;
 - h) i dati personali devono essere trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 31 e ss. e dall'Allegato B del Codice e s.m.i., con specifico riferimento a quanto definito nei Disciplinari Tecnici regionali in materia di protezione dei dati personali richiamati nella lettera b) del presente punto 4;
5. di recepire i Disciplinari tecnici nella versione aggiornata con le seguenti determinazioni del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni:
- ~ n. 8901/2017 *"Approvazione del Disciplinare per utenti dei sistemi informativi della Regione Emilia-Romagna"* che ha integrato e aggiornato le policy regionali in materia di utilizzo dei sistemi informativi contenute nel precedente Disciplinare tecnico approvato con determinazione n. 14852/2011;
 - ~ n. 1894/2018 *"Disciplinare tecnico relativo al controllo agli accessi ai locali della Regione Emilia-Romagna"*, che ha sostituito integralmente il precedente Disciplinare adottato con determinazione n. 2649/2007;
6. di portare a conoscenza degli incaricati di cui al punto 3 del presente dispositivo il contenuto del presente atto, con modalità tali da garantire la ricezione delle istruzioni da parte di ogni incaricato del trattamento di dati personali.

Maurizio Mainetti